SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 47

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Riammissione in servizio del personale della Polizia di Stato collocato a riposo

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Questo disegno di legge ha lo scopo di sanare la contraddittorietà della disciplina fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per quanto riguarda il pensionamento dei dirigenti e dei funzionari civili di pubblica sicurezza.

Questa categoria di funzionari dello Stato, il cui *status* è stato riformato in senso civilistico dalla legge di riforma 1º aprile 1981, n. 121, viene oggi obbligata ad andare in pensione anzitempo dall'articolo 13 del citato decreto legislativo, che ha abbassato il limite di età per il collocamento a riposo, in corrispondenza a quanto previsto per i corrispondenti gradi militari degli ufficiali delle Forze armate. Tale anticipazione compromette seriamente il funzionamento della Polizia di Stato.

Da tutte le parti politiche, pur con diversità di impostazione, si chiedono interventi che potenzino le risorse di personale, mezzi e strutture, che aumentino le capacità operative e di *intelligence*.

Appare evidente che di funzionari democraticamente maturi e professionalmente esperti vi è ancora più bisogno oggi di ieri. Invece i funzionari civili di Polizia, che sono sempre andati in pensione a sessantacinque anni, vengono ora collocati obbligatoriamente in pensione ad una età collegata alla qualifica rivestita, ovvero: a sessantatré anni se questore (dirigente superiore), perché equiparato a generale di brigata; a sessant'anni se vice questore (primo dirigente), perché equiparato a colonnello.

Tale scelta, tra l'altro, si pone in netta controtendenza con l'indirizzo generale, che punta semmai all'allungamento dell'età pensionabile prevalente sia nel pubblico impiego che nel lavoro privato.

La norma non comporterebbe alcun incremento di spesa per il personale in servizio, perchè i funzionari trattenuti o richiamati coprono posti di organico che altrimenti sarebbero coperti da promozioni. Per il sistema pensionistico il vantaggio finanziario sarebbe del tutto evidente.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. In attesa del provvedimento di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato, il collocamento a riposo degli appartenenti ai ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato è regolato dalle norme generali in vigore per i funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 2. Sono abrogati gli articoli 13 e 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
- 3. Il personale già collocato a riposo per l'anticipo del limite di età disposto dagli articoli abrogati dal comma 2 può chiedere, entro il compimento del sessantacinquesimo anno di età, la riammissione in servizio. La riammissione in servizio rende indisponibile un posto vacante nell'organico della qualifica rivestita dal funzionario riammesso, fino alla data del nuovo collocamento a riposo.
- 4. Il trattamento pensionistico in godimento cessa con la riammissione in servizio. All'atto del nuovo collocamento a riposo, il trattamento pensionistico è ricalcolato tenendo conto del periodo di servizio reso ai sensi del presente articolo e l'indennità di buonuscita è riliquidata, sulla base dell'ultimo stipendio percepito, per l'intero servizio, previa detrazione dell'importo già erogato.
- 5. All'onere di cui ai commi 3 e 4, stimato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'arti-

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della medesima legge, qualora la relativa spesa per effetto delle istanze di riammissione in servizio dovesse risultare superiore alla previsione annua ivi indicata.